

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IL CONSIGLIO

*Servizio del Legislativo
e delle Commissioni consiliari*

UFFICIO STUDI LEGISLATIVI

ENERGIA: VERSO UN NUOVO RUOLO DELLA REGIONE?

PREMESSA

La difficile attuazione della legge 308/1982, caratterizzata da ritardi ed inadempienze sul versante statale e da incertezze e dubbi di natura interpretativa sul versante regionale (che, tra l'altro, hanno prodotto una forte differenziazione tra regione e regione per quanto riguarda il rispetto dei diversi adempimenti e la concreta erogazione dei contributi), ha messo in luce la necessità di un nuovo intervento legislativo per introdurre modifiche ed aggiornamenti alla disciplina originaria.

Per la verità le questioni emerse nella fase di attuazione statale e regionale superano di gran lunga le questioni direttamente riferibili alla 308 e agli interventi da questa posti in essere: il regime giuridico di certe fonti di energia e della loro utilizzazione, il sistema delle competenze stato/regioni, il ruolo degli enti energetici, l'operatività del sistema di incentivazione finanziaria in termini di tempi, di incidenza sulle scelte dei privati, di criteri selettivi adottati dai soggetti pubblici, ecc.

Lo stesso PEN (recentemente approvato dal consiglio dei ministri), oltre a rivedere gli indirizzi in tema di politica energetica, relativamente agli interventi di tipo normativo, ritiene urgente porre mano al quadro istituzionale del settore energetico: modificando ed integrando la legge 308, auspicando, insieme ad una semplificazione e snellimento delle procedure relative alla concessione dei contributi, una migliore definizione dei ruoli dei vari livelli istituzionali coinvolti e in particolare l'assetto del sistema a livello periferico e la conseguente correlazione tra regioni, gli enti locali minori e l'amministrazione dello stato.

In questo contesto di diffusa esigenza di razionalizzazione della normativa energetica esistente e con l'obiettivo di dare attuazione alle indicazioni poste dal PEN, è stata approvata la legge 10/91: essa contempla una ampia griglia di interventi, normativi e di incentivazione, al fine di ottimizzare i processi di trasformazione dell'energia e di minimizzare i consumi, di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale favorendo, in armonia con le scelte della comunità economica europea "l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo dei manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più rapida sostituzione degli impianti, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo

dimostrativo e di produzione industriale" (art.1).

Il raggio di azione di questa legge è dunque abbastanza vasto, venendo ad individuare il tipo di intervento idoneo ad ogni fattispecie e a prevedere sia le misure di carattere promozionale che quelle di carattere prescrittivo.

Ed E' forse proprio la molteplicità di funzioni previste (in capo allo stato, agli enti energetici e alle regioni), che si sostanziano in una eterogenea pluralità di atti (legislativi, amministrativi, pareri, convenzioni), unita ad una non sempre perfetta formulazione tecnica delle relative disposizioni, che ancora una volta pone qualche problema di chiarezza circa i profili istituzionali del nuovo assetto di gestione integrata dell'energia.

La legge 10 risulta suddivisa in tre titoli: il titolo 1 è dedicato ad un ampio aggiornamento (meglio aggiustamento) delle disposizioni della 308 in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, disponendone la quasi totale abrogazione; il titolo 2 introduce una nuova disciplina per il risparmio energetico negli edifici, decretando la totale abrogazione della l.373/76 che già disciplinava l'argomento; infine il titolo terzo stabilisce la ripartizione dei fondi e la copertura finanziaria.

LE AZIONI

1. L'incentivazione finanziaria

La legge parte dal presupposto che l'elemento propulsivo fondamentale dei progetti di risparmio energetico e di utilizzazione delle fonti rinnovabili sia la variabile finanziaria: da questo, dunque, deriva l'intera tastiera dei mezzi di incentivazione manovrati dallo stato e dalle regioni.

Confermando lo schema generale della 308, l'erogazione di alcuni tipi di incentivi è infatti riservata alla competenza degli organi dello stato mentre per altri tipi di incentivi la legge ha disposto la delega di funzioni amministrative alle regioni (vedi tabella allegata), accompagnando alla delega l'attribuzione di una potestà legislativa di attuazione ai sensi dell'art 117 u.c Cost.

Il tutto organizzato in una cornice tanto centralistica da ridurre il livello regionale a mero sportello istruttorio e/o attuativo di decisioni interamente assunte a livello centrale: la legge ha infatti disciplinato le iniziative ammesse al finanziamento pubblico, ha stabilito il tipo di finanziamento, la misura, ha affidato al MICA il compito di emanare direttive per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità di

concessione e di erogazione dei contributi da parte delle regioni (cosa che è avvenuta con il DM 15/2/91) e ha disposto infine che sia il CIPE, su proposta del MICA, a ripartire i fondi tra le regioni sulla base delle domande pervenute e favorevolmente istruite.

Alle regioni resta dunque da: determinare le modalità di presentazione delle domande, con i relativi tempi limite di accettazione ed i criteri di priorità dei contributi in base ad un parametro determinato; provvedere ad accertare l'effettivo conseguimento del risparmio energetico con la consulenza dell'ENEA; impegnare i fondi assegnati con appositi atti di concessione dei contributi entro termini tassativamente stabiliti; relazionare al MICA sugli adempimenti di propria competenza (gli interventi di erogazione finanziaria) entro il mese di febbraio di ciascun anno; concorrere insieme ai comuni e alle imprese ed ai consorzi tra imprese, tra imprese ed ENEL e/o enti pubblici, nell'assegnazione dei contributi di competenza del MICA di cui all'art.11 assumendo il ruolo di operatori economici; instaurare rapporti convenzionali con gli enti energetici e con le università per compiti di ausilio tecnico connesso agli adempimenti di propria competenza (convenzioni quali strumenti di supplenza delle carenze organizzative del sistema delineato dal legislatore).

Come si vede il ruolo delle regioni nella politica di incentivazione finanziaria nel settore energetico risulta di tipo prettamente amministrativo: i fini delle azioni di incentivazione sono stabiliti dalla legge dello stato che determina i mezzi e le modalità del loro conseguimento; la potestà legislativa riconosciuta alla regione è una semplice potestà di attuazione e come tale vincolata non solo alla legge ma anche alle direttive; coerentemente alla natura delegata delle funzioni attribuite alle regioni, al finanziamento delle funzioni stesse si provvede con uno speciale stanziamento statale, in modo distinto dalla provvista dei mezzi per l'esercizio delle funzioni proprie; infine i fondi residui non impegnati dalle regioni vengono destinati dal MICA ad iniziative inevase da altre regioni.

Le regioni sono dunque chiamate soltanto a gestire la messa in atto degli strumenti di incentivazione determinati dallo stato, meri "sportelli operativi sul territorio".

Occorre a questo punto accennare brevemente alla quantità di risorse assegnate: risulta capovolto il rapporto rispetto alla 308. Mentre alle regioni era rimessa la gestione dei 2/3 dello stanziamento complessivo ed allo stato il restante 1/3, la nuova disciplina stabilisce esattamente il contrario. Poche risorse ed interamente gestite dal centro.

2. Interventi di normazione e programmazione:

- 2.1. partecipazione a decisioni del centro
- 2.2. programmazione
- 2.3 altri interventi

In via di prima approssimazione va affermato che l'atteso trasferimento di poteri decisionali ed organizzatori a favore delle regioni, necessario in una prospettiva di gestione integrata delle risorse locali, non si è verificato, confortando, così, un orientamento restrittivo sul punto manifestato dalla Corte costituzionale (sent.n. 183/87, dove si afferma che la materia della politica energetica, per quanto concerne il reperimento, l'approvvigionamento e la gestione delle risorse energetiche attiene alla competenza statale).

La legge 10 ha, per molti versi, condizionato l'esercizio dei compiti legislativi ed amministrativi delle regioni alla emanazione da parte del MICA o del CIPE o di altri organi statali, di numerosi decreti di attuazione, "sentite le regioni".

A fronte, quindi, del deciso accentramento a favore dello stato, vi è il consueto, quanto limitato "recupero" con la partecipazione delle regioni alle attività e decisioni assunte dal centro.

L'intervento regionale in forma consultiva è previsto all'art.2.1 relativamente alle direttive che il CIPE deve emanare entro 180 giorni (ampliando il termine rispetto alla previsione della 308), volte a rendere in qualche misura omogenea la stessa legislazione locale, e comunque finalizzate a consentire "il coordinato impiego degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione della promozione, della ricerca, dello sviluppo tecnologico, nei settori della produzione, del recupero e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi energetici".

Tali direttive concorrono al rafforzamento del ruolo del CIPE nella determinazione delle scelte energetiche, rappresentando il massimo atto di pianificazione e di indirizzo nell'intera materia (oltre il PEN, si intende).

Altre direttive, di natura tecnica, da emanarsi con DPR su proposta del MICA (ma talora anche del MAF o del MLP), sentite le regioni, sono previste dalla legge 10 per orientare l'esplicazione di specifiche categorie di interventi di razionalizzazione energetica, quali quelle inerenti alle tipologie tecnico-costruttive degli edifici, ai criteri per la costruzione o la ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale, in materia di reti ed infrastrutture relative ai trasporti pubblici e privati e di impianti ed apparecchiature per il contenimento dei consumi.

Il concorso regionale si esaurisce nella prestazione di

un parere, che rappresenta, come ha sottolineato la Corte Costituzionale (sent.517/87) "la più tenue misura di coordinamento paritario" esclusivamente "diretto a prospettare interessi di soggetti ed organi diversi da quello che ha la titolarità dell'atto di cui si tratta". E quindi, tra i raccordi procedurali, la preventiva audizione delle regioni realizza la forma meno rilevante di cooperazione.

E' tra l'altro previsto, in ossequio ai canoni di speditezza ed accelerazione delle procedure sanciti dalla 241/90, che, trascorso un certo termine senza che la regione abbia reso il parere, è in facoltà dell'amministrazione dello stato prescindere : solo che tale principio è espresso in forma piuttosto oscura ed ambigua (art9.8).

2.2 programmazione

L'art 5 affida alle regioni il compito di individuare, entro 180 giorni e di intesa con l'ENEA, i bacini che "costituiscono le aree più idonee ai fini della fattibilità degli interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo della fonti rinnovabili di energia", nonché di predisporre, entro il medesimo termine, di intesa con gli enti locali e in coordinamento con l'ENEA, un piano regionale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.

La legge specifica inoltre il contenuto minimo del piano (art.5.3) e prevede il potere sostitutivo del MICA in caso di inerzia delle regioni (art.5.4). Completa il quadro il successivo articolo con la individuazione da parte regionale delle aree idonee alla realizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento.

Ogni anno le regioni devono poi inviare al MICA una relazione sull'attuazione degli obiettivi e dei programmi contenuti nei piani energetici.

La legge 10 riconosce dunque una potestà programmatoria delle regioni in materia energetica sia pure nell'ambito e nel rispetto dei poteri di direttiva dello stato, menzionando espressamente lo strumento da impiegare, e cioè il piano energetico regionale (la 308 non fa alcun cenno al PER).

Già con l'attuazione della 308 alcune regioni avevano utilizzato le competenze legislative ed amministrative loro espressamente riconosciute anche per disciplinare interventi di natura programmatica -dei quali, come si è detto, la 308 non fa menzione- adottando soluzioni notevolmente differenziate ed asimmetriche tenuto conto dell'atteggiamento ostile manifestato dal governo in sede di controllo : tutte le leggi regionali che contenevano interventi di pianificazione energetica venivano rinviate, in quanto in contrasto con l'assetto delle competenze quale

risultava sia dalla 308 sia dall'ordinamento generale che assegna allo stato la materia energetica. E la questione si collega all'altra, più generale e sistematica, del ruolo regionale nella programmazione economica e territoriale. Non è questa la sede per risolvere la controversia sorta in dottrina tra coloro che ritengono che non sia possibile considerare l'energia come "materia" autonoma e definita e, come tale, di esclusiva competenza statale (perché l'energia attraversa orizzontalmente determinate materie di sicura competenza regionale, rendendo possibile un intervento regionale in base all'art. 117 1 comma Cost.), e coloro che ritengono che l'area delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico tenda a profilarsi come una nuova materia, la cui titolarità appartiene allo Stato (con ciò ritenendo inammissibili interventi regionali che non trovino radice nella legge e nei trasferimenti che dispone). Qui basti mettere in rilievo che il fatto di ritenere l'energia materia di competenza statale (e questa è l'indicazione che emerge dalla legge 10) non significa gestione centralizzata della stessa, ché anzi la legge in questione delega l'esercizio di molte funzioni alle regioni, conferendo loro la potestà legislativa di attuazione ai sensi dell'art. 117 u.c. Cost..

Per quanto riguarda poi il profilo della programmazione già si è detto della possibilità offerta all'regione di adottare un proprio piano che analizzi le esigenze e le risorse del proprio territorio, fungendo da presupposto e da cornice all'attività nel settore energetico, e dunque tanto a quelle direttamente gestite dallo stato che a quelle loro delegate.

Dal punto di vista giuridico è ormai pacificamente ammesso che le regioni possano dotarsi di propri piani sia sulle materie di propria competenza sia sulle materie oggetto di delega, con l'ovvio limite derivante dall'ambito funzionale conferito dall'ente delegante (anche se non è mancato chi ha sostenuto che le regioni possono elaborare piani anche in settori non assegnati alla rispettiva competenza).

Probabilmente il contrasto muove dall'equivoco generato dalla mancata distinzione tra piani con efficacia prescrittiva (e dunque con effetti giuridici, in funzione quantomeno di autolimitazione della propria discrezionalità) e piani (o parti di piano) a funzione meramente descrittivo-ricognitiva (della situazione in atto, delle tendenze previste, ecc.), per i quali invece non c'è ragione (almeno in linea di principio) di richiedere il rigido rispetto degli ambiti di competenza (propria o delegata che sia).

In ogni caso, la legge 10/1991 riconosce alle regioni il (già contestato) potere-dovere di elaborare in materia un proprio piano stabilendo un contenuto minimo (bilancio energetico, individuazione dei bacini energetici

regionali, localizzazione e realizzazione degli impianti di teleriscaldamento, formulazione di obiettivi secondo priorità di intervento, procedure per la localizzazione degli impianti per gli interventi di competenza regionale, censimento delle risorse e dei risparmi realizzabili). Aggiunge anzi la necessità che l'adozione del piano stesso debba avvenire d'intesa con gli enti locali e il potere sostitutivo del MICA, in caso di inerzia regionale.

La necessità dell'intesa con gli enti locali (le cui modalità operative dovrebbero comunque tenere conto dei suggerimenti offerti in materia dalla giurisprudenza costituzionale, che in tali casi ha ammesso la costituzione a livello regionale di consulte rappresentative degli enti locali) va probabilmente coordinata con il dettato della legge 142/1990, ove all'energia fanno riferimento l'art. 14, relativo alle funzioni amministrative spettanti alle province nel settore della tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche e l'art. 19 relativo alla attribuzione con legge regionale alla città metropolitana delle funzioni di competenza provinciale nell'ambito della materia relativa alla raccolta e distribuzione della acque e fonti energetiche.

Stando così le cose, infatti, la generica dizione "enti locali" andrebbe allora interpretata come "enti locali competenti in materia", restringendo in tal modo l'intesa regionale alle province e alla (eventuale) città metropolitana.

2.3. altri interventi

La legge 10 consente alle regioni di stipulare convenzioni : con gli enti energetici (ENI, ENEA, ENEL, CNR), e con le Università per compiti di ausilio e supporto tecnico nell'attuazione di quanto disposto (art. 16.3); con l'ENEA per realizzare campagne promozionali sulle finalità della legge, nonché per l'aggiornamento dei tecnici e per predisporre programmi di diagnosi energetica (art.19.5).

Già la legge 308 consentiva il ricorso allo strumento convenzionale, quale strumento maggiormente rispondente alla esigenza di garantire la necessaria elasticità nella attuazione delle scelte tecnologiche sul territorio locale, nonché di realizzare una più stretta aderenza ed una maggiore collaborazione tra potere centrale di cui gli enti energetici sono espressione ed il potere locale nella attuazione delle scelte contenute nel PEN.

E proprio l'esigenza di collaborazione fra i livelli di governo ha rappresentato un input decisivo alla stipulazione di convenzioni da parte delle regioni che hanno utilizzato tale strumenti ancor prima che intervenissero le direttive di attuazione della 308 : anzi

frequentemente le consulenze tecniche degli enti energetici hanno reso possibile o hanno facilitato l'esercizio dei compiti di attuazione della 308 da parte degli organi statali e regionali.

Con la legge 10 l'oggetto delle convenzioni si amplia venendo a ricomprendere l'attività di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, la formazione professionale, la promozione di diagnosi energetiche. La valorizzazione del modello convenzionale risponde all'esigenza di semplificazione del processo attuativo della politica energetica e, data la maggiore flessibilità, consente di "superare le rigidità di una normativa che non sempre è al passo con i tempi". Naturalmente l'opzione per la valorizzazione degli strumenti convenzionali, e la conseguente fluidità di relazioni e rapporti tra i diversi livelli di governo e tra i diversi soggetti che vi operano, richiede nello stesso tempo un elemento ordinatore, in grado di garantire la coerenza dell'intero sistema evitando che l'elasticità degradi in improvvisazione e il coordinamento in sovrapposizione di interventi. E' in questa nuova luce che si giustifica ulteriormente il ruolo centrale accordato al piano energetico regionale, da considerarsi, per questo profilo, parametro e necessario punto di riferimento anche di tutta l'attività convenzionale posta in essere sul territorio regionale.

Per finire le regioni promuovono accordi con le associazioni di categoria degli imprenditori agricoli e dei coltivatori al fine di individuare soggetti e strumenti per la realizzazione di interventi di uso razionale dell'energia nel settore agricolo nonchè possono promuovere studi di fattibilità (per i quali possono chiedere contributi allo stato) per progetti di varia natura tecnico-economica connessi alle finalità di uso razionale dell'energia e di contenimento dei consumi energetici.

René Hiffonni
 Consiglio Regionale
 Suić - Rouffne

QUADRO SINOTTICO

" L. 10/91 - Principali adempimenti delle Regioni e Province Autonome "

Partecipazione alle attività di programmazione e normativa generale di livello statale

attività	scadenza	articolo della legge
Parere su direttive CIPE di coordinamento degli strumenti pubblici per l'attuazione della legge.	almeno ogni 3 anni (in prima applicazione entro 180 gg. dalla entrata in vigore della legge)	2.1
Parere su DPR - Criteri generali tecnico - costruttivi e tipologia edilizia sovvenzionata/convenzionata nonché edilizia pubblica/privata per risparmio energetico.	180 gg. dall' e. in v.	4.1
Parere su DPR - Criteri generali costruzione / ristrutturazione impianti agricoli/zootecnici/forestali per uso razionale energia e risparmio.	180 gg. dall'e. in v.	4.3
Parere su DPR - Norme contenimento consumi energetici per progettazione, installazione, esercizio e manutenzione impianti termici.	180 gg. dall' e. in v.	4.4
Convenzione con ENEA per attività campagne promozionali, aggiornamento tecnici e diagnosi energetica.	—	19.5
Relazione al Min. Ind. per relazione complessiva al Parlamento sull'attuazione della legge.	annuale/febbraio	20.1

Attività propria di programmazione (e attività connesse)

attività	scadenza	articolo della legge
<p>Individuazione, d'intesa con ENEA, dei bacini costituenti le aree più idonee per gli interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili (in caso di inadempimento, potere sostitutivo Min.Ind. ex art. 5.4).</p>	180 gg. dall' e. in v.	5.1
<p>Predisposizione, d'intesa con gli EE.LL. e le loro aziende inseriti nei bacini di cui sopra, ed in coordinamento con l'ENEA, del piano regionale/provinciale relativo all'uso di fonti rinnovabili di energia, contenente in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) bilancio energetico regionale; b) individuazione bacini energetici territoriali; c) localizzazione/realizzazione impianti teleriscaldamento; d) individuazione risorse finanziarie per realizzazione nuovi impianti di energia e) destinazione risorse finanziarie, con ordine di priorità, per risparmio energetico; f) formulazione obiettivi con priorità; g) procedure per individuazione/localizzazione impianti fino a 10 megawatt. <p>(in caso di inadempimento, potere sostitutivo Min. Ind. ex art. 5.4)</p>	180 gg. dall' e. in v.	5.2

132

segue: Attività propria di programmazione (e attività connessa)

attività	scadenza	articolo della legge
<p>Individuazione di a) aree idonee per realizzazione impianti teleriscaldamento; b) limiti e criteri nel cui ambito Amministrazioni statali, enti pubblici nazionali/ locali, istituti di previdenza/assicurazione devono privilegiare l'allaccio a reti di teleriscaldamento per loro immobili rientranti in tali aree.</p>	180 gg. dall' e. in v.	6.1
<p>Studi di fattibilità (per i quali possono essere richiesti contributi al Min. Ind.) per progetti esecutivi di impianti civili/industriali/misti di produzione/recupero/trasporto/distribuzione energia da cogenerazione, o più in generale aventi le finalità della legge.</p>	-----	11.1
<p>Accordi con associazioni imprenditori agricoli/coltivatori per individuazione soggetti e strumenti per realizzazione interventi di uso razionale dell'energia in agricoltura.</p>	-----	13.2

133

Attività di incentivazione delegata dallo Stato

- a) utilizzo fonti rinnovabili energia nell'edilizia (art. 8)
- b) contenimento consumi energetici settori industriale, artigianale e terziario (art. 10)
- c) incentivi alla produzione di fonti di energia rinnovabili nel settore agricolo (art. 13)

attività	scadenza	articolo della legge
Richiesta fondi al Min. Ind. sulla base delle domande pervenute e favorevolmente istruite.	Annuale/31 marzo (primo anno di applicazione: 90 gg. dall'e. in v.)	9.3 (9.6)
Impegno dei fondi assegnati	120 gg. dall'assegnazione da parte del CIPE	9.5
Accertamento conseguimento risparmio (avvalendosi anche dell'ENEA); eventuale revoca totale o parziale/recupero dei contributi concessi/erogati	- - - -	9.7
Quanto sopra presuppone che le Regioni, sulla base delle direttive Min. Ind. ex art. 9.2 ^v (D.M. 15/2/91) abbiano <u>previamente</u> determinato:		
- modalità /tempi presentazione domande		
- criteri valutazione domande e formazione graduatorie		
- modalità concessione/erogazione/revoca contributi.		

134

Riferimenti alla L. 9/91

Per concessione, si riferisce sinteticamente anche sulle norme di interesse regionale contenute nell'altra legge per l'attuazione del nuovo PEN, la 9/91 relativa in particolare a centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.

I permessi di prospezione e ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi sono accordati dal Min. Ind. sentita la regione o prov. aut. territorialmente interessata (art.3, 5, 6).

Analogamente (art. 16) la concessione per la costruzione e gestione di stabilimenti, impianti, depositi per la lavorazione od il deposito / stoccaggio di oli minerali è rilasciata sentita la Regione interessata; l'art. 17 prevede l'emaneazione di un D.P.R. contenente norme regolamentari per le relative procedure, che dovrà contenere anche termini perentori per gli adempimenti della Regione, trascorsi i quali gli atti si intendono adottati in senso favorevole.

Gli artt. 22 e 23 prevedono il parere delle Regioni su due convenzioni - tipo approvate dal Min. Ind., l'una (art. 22) relativa a cessione, scambio, produzione per conto terzi e vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione a mezzo di fonti rinnovabili e assimilate; l'altra (art. 23) relativa alla cessione a reti pubbliche di riscaldamento del calore prodotto in cogenerazione.

Quanto alla nuova disciplina del diritto di prelazione sulle concessioni idroelettriche, l'art. 24 fa espressamente salve le competenze delle Prov. Auto. di TN e BZ in base alle norme statutarie di autonomia.

Infine, l'art. 26 il quale disciplina le aliquote che il titolare di concessione di idrocarburi liquidi e gassosi deve corrispondere allo Stato, conferma per le regioni autonome i benefici di cui all'art. 54 L. 613/67 (devoluzione a loro favore della terza parte, per essere destinata allo sviluppo delle loro attività economiche ed al loro incremento industriale).

Sistema di incentivazione finanziaria previsto dalla L. 10/91

Incentivi finanziari la cui erogazione è riservata allo Stato

- 1) Contributi in conto capitale per studi di fattibilità tecnico-economica progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, recupero, trasporto e distribuzione dell'energia derivante da cogenerazione nonché per iniziative aventi la finalità di cui all'art. 1 (art. 11.1, 11.2)
- 2) Contributi in conto capitale per la realizzazione o modifica di impianti che conseguano risparmio energetico attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o sostituzione di idrocarburi con altri combustibili. (art. 11.3)
- 3) contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti di teleriscaldamento (art. 11.7)
- 4) contributi in conto capitale per la progettazione e la realizzazione di impianti con determinate caratteristiche innovative sotto il profilo tecnologico (progetti dimostrativi, art. 12)
- 5) contributi in conto capitale per la riattivazione e la costruzione di impianti che utilizzino concessioni di derivazioni di acqua (art. 14).

Allo Stato risulta affidata la gestione dei 2/3 dello stanziamento e cioè circa 1635,5 miliardi.

NB L'art. 17 prevede il cumulo dei contributi, *con altre incentivazioni eventualmente previste da altre leggi o circoli del*

Incentivi finanziari la cui erogazione è delegata alla Regione

- 1) contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia (art. 8)
- 2) contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario (art. 10)
- 3) incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo (art. 13).

Alla Regione risulta affidata la gestione di circa 1/3 dello stanziamento disposto dalla L. 10/91 e cioè 704 miliardi.

NB L'art. 17 prevede il cumulo dei contributi.